



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1804

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Servizio di custodia forestale. Criteri attuativi del comma 8 dell'articolo 106 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, concernente "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".

Il giorno **14 Novembre 2019** ad ore **16:35** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

lo svolgimento del servizio di custodia forestale è disciplinato dalla Legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura), modificata, nella parte che regola il servizio, con le leggi provinciali 30 dicembre 2014, n. 14, e 16 ottobre 2015, n. 16.

Con Decreto del Presidente della Provincia di data 9 maggio 2016, n.5-39/Leg., è stato approvato il regolamento previsto dal comma 6 dell'art. 106 della medesima legge provinciale n. 11/2007 che ha definito le modalità per lo svolgimento del servizio di custodia forestale e le funzioni dei custodi forestali e ha demandato ad una delibera della Giunta provinciale la definizione dei territori su cui viene assicurato il servizio.

In attuazione pertanto di quanto previsto dal D.P.P. n.5-39/Leg /2016, la Giunta provinciale, con la deliberazione n. 1148 di data 21 luglio 2017, successivamente modificata e integrata con la deliberazione n. 1965 di data 24 novembre 2017, ha definito i Territori, le zone di vigilanza e il relativo contingente di custodi forestali. Tali provvedimenti, per quanto disposto dalla medesima Giunta provinciale con le deliberazioni n. 1082 di data 22 giugno 2018 e n. 2448 di data 21 dicembre 2018, trovano completa applicazione a partire dal 1° gennaio 2020, data entro la quale tutte le convenzioni approvate in conseguenza dello scioglimento dei consorzi di vigilanza boschiva, devono essere adeguate alla nuova zonizzazione.

Tale adeguamento è in itinere.

Il comma 8 dell'articolo 106 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, prevede che la Provincia concorra agli oneri di gestione e di funzionamento del servizio di custodia forestale attraverso il fondo per il sostegno di specifici servizi comunali previsto dall'articolo 6 bis, comma 1, lettera a) della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale). Stabilisce inoltre che con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, siano definiti i criteri in base ai quali ripartire il fondo fra i beneficiari.

Visto quanto sopra, si rende ora necessario individuare i nuovi criteri di riparto del citato fondo previsto dall'articolo 6 bis della L.P. n. 36 del 1993, il cui ammontare viene individuato annualmente in accordo tra la Provincia e il Consiglio delle Autonomie nell'ambito del Protocollo di finanza locale.

Considerato che:

- fino all'esercizio 2019 il fondo è stato ripartito sulla base di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 21 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, e, precisamente:  
*“2. A decorrere dal 1990, la Giunta provinciale dispone l'assegnazione agli enti di custodia interessati, con le modalità previste dalle leggi in materia di finanza locale, di somme fissate annualmente in misura pari all'80 per cento del costo di cui al comma 3 e rapportate al numero di custodi determinato nei decreti di individuazione delle circoscrizioni di sorveglianza boschiva, eventualmente ridotto in funzione dell'entità del servizio prestato nell'anno precedente a quello di riferimento.*  
*3. Le somme da trasferire sono determinate, in via forfettaria, con riferimento alla presumibile spesa per retribuzioni e relativi oneri riflessi a carico della Provincia nell'anno cui si riferisce il bilancio, per il personale inquadrato nel profilo professionale di guardia ittico venatoria con un'anzianità di servizio di quindici anni. Le predette somme sono incrementate del 10 per cento a titolo di finanziamento delle altre spese relative alla gestione del personale.”;*
- da un'analisi del personale dipendente dei Comuni adibito al servizio di custodia forestale, effettuata nel 2018, è emerso che lo stesso è inquadrato nella categoria C, livello base e, mediamente, nella 3° posizione retributiva;

si propongono criteri di riparto della quota del fondo previsto dall'articolo 6 bis della L.P. n. 36 del 1993, finalizzata al finanziamento del servizio di custodia forestale, che garantiscono, per quanto

possibile, continuità nei finanziamenti agli enti che svolgono il servizio, sia come modalità che come entità, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci degli enti pubblici.

I criteri proposti, dettagliati nell'allegato "A", considerano:

1. l'ammontare teorico della retribuzione e degli oneri riflessi relativi ad un dipendente provinciale inquadrato nella categoria C, livello base, 3° posizione retributiva dell'anno di quantificazione ed assegnazione del finanziamento;
2. il numero di personale, addetto al servizio di custodia forestale previsto in servizio presso ogni zona nell'anno di riferimento con relativo orario settimanale, nonché periodi di permanenza;
3. l'evidenza dell'eventuale numero di personale extra parametro, compreso nel personale individuato al precedente punto 2, in servizio fino al raggiungimento della dotazione a regime prevista dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1148 del 2017 e successivamente modificata con deliberazione n. 1965 del 2017;
4. l'evidenza dell'eventuale numero di personale extra parametro, compreso nel personale individuato al precedente punto 2, con relativo orario settimanale e periodo di permanenza in servizio, assunto a tempo determinato, in sostituzione di personale addetto al servizio di custodia forestale in aspettativa/congedo/permesso, al quale spetta per legge la retribuzione;
5. gli eventuali periodi di minor servizio prestato, (escluse le assenze per malattia, aspettative, congedi e permessi retribuiti), nonché di maggior servizio in conseguenza di quanto previsto al precedente punto 4), rispetto a quanto certificato in previsione, rilevati a consuntivo nell'anno successivo;
6. le eventuali riduzioni (in percentuale) di retribuzione spettanti ai custodi assenti dal servizio.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del precitato D.P.P. n.5-39/Leg. dalla data di adozione della presente deliberazione da parte della Giunta provinciale cessa l'applicazione delle disposizioni provinciali del capo I (Norme per il servizio di custodia forestale) del titolo II della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20.

Il Provvedimento è stato adottato d'Intesa con il Consiglio delle autonomie locali che nella seduta di data 23 ottobre 2019 ha espresso parere favorevole con osservazioni delle quali, per quanto di pertinenza della presente deliberazione, si è tenuto conto nella stesura finale dei criteri.

Si dà atto altresì che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- viste le leggi provinciali citate in premessa;
- visto il Regolamento per lo svolgimento del servizio di custodia forestale approvato con D.P.P. 9 maggio 2016, n. 5-39/Leg.;
- viste le proprie precedenti deliberazioni citate in premessa;

- visti i pareri del Servizio provinciale Pianificazione e controllo strategico (prot. n. S010/1.1.1-2019-2/MD/ct di data 30 settembre 2019 e del Dipartimento Affari finanziari della Provincia (prot. n. D317/2019/600327 di data 30 settembre 2019);
- visto il parere del Consiglio delle Autonomie locali pervenuto al servizio provinciale Autonomie locali in data 24 ottobre 2019 - prot. PAT 658780;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

### DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espone in premessa, i "Criteri di riparto della quota del fondo previsto dall'articolo 6 bis della L.P. n. 36 del 1993 finalizzata al finanziamento del servizio di custodia forestale" che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale Allegato A;
- 2) di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del precitato D.P.P. n.5-39/Leg., dalla data di adozione della presente deliberazione da parte della Giunta provinciale cessa l'applicazione delle disposizioni provinciali del capo I (Norme per il servizio di custodia forestale) del titolo II della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 19:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato A criteri

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Enrico Menapace

## ALLEGATO A

### CRITERI DI RIPARTO DELLA QUOTA DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DI SPECIFICI SERVIZI COMUNALI, PREVISTA DALL'ARTICOLO 6 BIS, COMMA 1, LETTERA a), DELLA L.P. N. 36 del 1993 FINALIZZATA AL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE

#### 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Lo svolgimento del servizio di custodia forestale è disciplinato dalla legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette", modificata nella parte che regola il servizio con le leggi provinciali 30 dicembre 2014, n. 14, e 16 ottobre 2015, n. 16.

Ai sensi dell'articolo 106 della medesima legge provinciale n. 11/2007 è stato approvato con D.P.P. n.5-39/Leg. di data 9 maggio 2016 il regolamento per lo svolgimento del servizio di custodia forestale.

Il comma 8 dell'articolo 106 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, prevede che la Provincia concorra agli oneri di gestione e di funzionamento del servizio di custodia forestale attraverso il fondo per il sostegno di specifici servizi comunali previsto dall'articolo 6 bis, comma 1, lettera a) della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).

#### 2. ENTI BENEFICIARI

Beneficiari del trasferimento sono gli enti individuati, quali referenti della gestione del servizio di custodia forestale, nell'ambito delle convenzioni sottoscritte con riferimento ai territori individuati dalla Giunta provinciale in applicazione dei criteri previsti con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 106 della L.P. n. 11 del 2007, attualmente territorialmente e geograficamente definiti con delibera di Giunta provinciale n. 1148 di data 21 luglio 2017.

Nel caso la Giunta provinciale stabilisca un ulteriore differimento dell'applicazione della deliberazione n. 1148/2017 e comunque nelle more della stipula delle nuove convenzioni, beneficiari del finanziamento saranno gli enti individuati nelle convenzione in essere alla data del riparto.

#### 3. FASI DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEL TRASFERIMENTO

1. entro il 28 febbraio di ogni anno gli enti referenti della gestione del servizio di custodia forestale comunicano al Servizio autonomie locali:

- a) il numero di personale addetto al servizio di custodia forestale che si prevede presterà servizio nell'anno di riferimento presso ogni zona, con relativo orario settimanale e periodo di permanenza;
- b) l'evidenza di eventuale personale extra parametro, compreso nel personale individuato al precedente punto a), in servizio fino al raggiungimento della dotazione a regime prevista dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1148 del 2017 e successivamente modificata con deliberazione n. 1965 del 2017;
- c) l'evidenza di eventuale personale, compreso nel personale individuato al precedente punto a) che, a seguito di specifici accordi, è stato assunto extra parametro per esigenze particolari;
- d) l'evidenza di eventuale personale extra parametro, compreso nel personale individuato al precedente punto a), assunto a tempo determinato in sostituzione di personale addetto al

servizio di custodia forestale in aspettativa/congedo/permesso, cui spetta per legge la retribuzione, con relativo orario settimanale e periodo di permanenza in servizio;

- e) l'evidenza delle percentuali di retribuzione spettanti al personale assente per aspettative/congedi /permessi di cui al precedente punto d) con l'indicazione del periodo di riferimento;
  - f) gli eventuali periodi di minor servizio prestato, nonché di maggior servizio, in conseguenza di quanto previsto ai punti c) e d), rispetto a quanto certificato in previsione nell'anno precedente. Per l'anno 2020, primo anno di applicazione dei criteri in argomento, viene certificato ai fini del calcolo del trasferimento spettante per detto esercizio il minore o maggiore servizio del 2019.
2. il Servizio autonomie locali chiede:
- a) al Servizio provinciale competente in materia di personale il costo che la Provincia sostiene annualmente per la retribuzione e relativi oneri riflessi, comprensivi della quota da accantonare a titolo di TFR ed eventuali oneri aggiuntivi previsti dal CCPL in vigore, relativi ad un dipendente provinciale a tempo pieno inquadrato nella categoria C, livello base, 3° posizione retributiva;
  - b) al Servizio provinciale competente in materia di foreste, quando necessario, conferme o ulteriori specifiche in merito alle informazioni di cui al precedente punto 1, trasmessi dagli enti beneficiari del finanziamento;
3. di norma entro il 30 giugno, il Servizio autonomie locali propone alla Giunta provinciale il provvedimento di riparto della quota del fondo per il sostegno di specifici servizi comunali previsto dall'articolo 6 bis, comma 1, lettera a) della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale) destinata al servizio di custodia forestale sulla base dei dati trasmessi dagli enti entro il 28 febbraio.

#### 4. MODALITÀ DI RIPARTO

Ad ogni ente beneficiario viene riconosciuto, per ogni addetto al servizio di custodia forestale in servizio presso ogni zona nell'anno di riferimento:

- l'88 per cento dell'ammontare teorico della retribuzione annua e relativi oneri riflessi, comprensivi della quota da accantonare a titolo di TFR ed eventuali oneri aggiuntivi previsti dal CCPL in vigore, relativi ad un dipendente provinciale a tempo pieno inquadrato nella categoria C, livello base, 3° posizione retributiva dell'anno di quantificazione ed assegnazione del finanziamento;
- il calcolo dovrà tener conto di eventuali presenze in servizio ad orario ridotto e/o per periodi inferiori all'anno, nonché delle eventuali riduzioni in percentuale della retribuzione in caso di aspettative/concedi/ permessi.

Nel numero di addetti al servizio di custodia forestale è compreso il personale extra parametro, in servizio fino al raggiungimento della dotazione a regime prevista dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1148 del 2017 e successivamente modificata con deliberazione n. 1965 del 2017 ed il personale addetto al servizio di custodia forestale assunto a tempo determinato in sostituzione di personale assente, ma con diritto alla retribuzione.

Eventuali accordi potranno prevedere il riconoscimento del trasferimento anche relativamente ad ulteriore personale, assunto extra parametro per esigenze particolari e solo per un determinato periodo di tempo.

Il riparto terrà conto delle variazioni, rilevate a consuntivo nell'anno successivo, rispetto a quanto certificato in previsione, inerenti gli eventuali periodi di minor servizio prestato (escluse le assenze per malattia, aspettative, concedi e permessi retribuiti), nonché di maggior servizio in conseguenza all'assunzione di personale extra parametro al quale spetta per legge la retribuzione.

## 5. RIDUZIONE DELLE ASSEGNAZIONI PER INSUFFICIENZA DI STANZIAMENTO

Le assegnazioni calcolate applicando i criteri descritti nei precedenti paragrafi sono proporzionalmente ridotte in caso di insufficienza delle risorse a ciò destinate annualmente con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale.

## 6. VINCOLO DI DESTINAZIONE DEI TRASFERIMENTI

Le risorse trasferite sono destinate al finanziamento del servizio di custodia forestale di cui alla legge provinciale di settore.

### 1. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

I finanziamenti concessi ai Comuni saranno erogati tramite Cassa del Trentino S.p.A. nell'ambito del fabbisogno convenzionale di cassa – mensilità, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.